

N. 00583/2012 REG.PROV.COLL.  
N. 00532/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 532 del 2012, proposto da:

Penserini Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Gennaro Picarelli, Maurizio Miranda, con domicilio eletto presso Avv. Maurizio Miranda in Ancona, via Palestro, 46;

*contro*

Marche Multiservizi S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Gianluca Bucci, Giovanni Cicerchia, con domicilio eletto presso Avv. Andrea Galvani in Ancona, corso Mazzini, 156;

*nei confronti di*

Societa' Cooperativa Braccianti Riminese;

*per l'annullamento*

- della nota n.9648 del 19.6.2012, con la quale si comunicava la revoca dell'aggiudicazione definitiva alla ricorrente della gara per realizzazione del collettore fognario in S. Angelo in Lizzola;
- di ogni altro atto antecedente e presupposto, finalizzato a disporre la

predetta revoca, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento prot. n.4798 del 29.3.2012;

- nonché per il risarcimento del danno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Marche Multiservizi S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2012 il dott.

Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate e sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

In disparte il contestato tardivo adempimento nella consegna delle polizze RCT, assume rilevanza, al fine di sostenere comunque la legittimità dell'intervenuta revoca, il profilo dell'irregolarità contributiva attestato con i DURC 2.2.2012 e 5.3.2012.

Al riguardo va osservato:

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1 lett. i) del D.lgs. n. 163/2006, anche nel testo vigente anteriormente al D.L. n. 70/2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di "violazione grave" non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (DURC) si impongono alle stazioni appaltanti, che non

possono sindacarne il contenuto (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 4.5.2012 n. 8);  
- che, secondo quanto già ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, la regolarità contributiva deve essere conservata nel corso di tutto l'arco temporale impegnato dallo svolgimento della procedura, mentre non assume rilievo l'intervento di un adempimento tardivo da parte dell'impresa (cfr. Cons. Stato, Sez. V 26.6.2012 n. 3738; Sez. IV, 15.9.2010 n. 6907; id. 12.3.2009 n. 1458).

Di conseguenza risulta irrilevante, ai fini dell'odierna procedura, l'intervenuto ripristino della regolarità contributiva attestata con il DURC del 15.5.2012, anche perché i tempi del procedimento di aggiudicazione sono scanditi dalla stazione appaltante secondo le proprie necessità, e non per soddisfare le esigenze dell'aggiudicatario (cfr. Cons. Stato, Sez. V 20.3.2012 n. 1589).

Il ricorso va quindi respinto.

Le spese possono invece essere compensate, considerato che la materia è stata oggetto di un contrasto giurisprudenziale risolto solo recentemente dalla richiamata sentenza dell'Adunanza Plenaria.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Passanisi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere, Estensore

Tommaso Capitano, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)